

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 67-A-bis

Relazione di minoranza della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PEDRAZZI CIPOLLA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CESARE GOLFARI

per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma,
numero 1, e 61, numero 7, del codice penale
(estorsione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 17 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 1993

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 novembre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Golfari per il reato di cui agli articoli 110, 629, secondo comma, in relazione all'articolo 628, terzo comma, numero 1, e 61, numero 7, del codice penale (estorsione).

In data 17 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 21 gennaio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 17, 25 febbraio e 3 marzo 1993.

Il senatore Golfari - che aveva già fornito una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 17 febbraio 1993.

La Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

La deliberazione assunta dalla maggioranza della Giunta non appare condivisibile, almeno per quanto riguarda il punto a), vale a dire la proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere per il reato di estorsione.

Il dibattito sviluppatosi in Giunta non ha negato i fatti in contestazione; viceversa, si è posto da varie parti un interrogativo, se di fronte ad una imputazione che appare *prima facie* eccessiva, la Giunta possa trarre argomenti per individuare *fumus persecutionis*.

La maggioranza della Giunta ha ritenuto di desumere *fumus persecutionis* dalla sproporzione, proposta nella domanda di autorizzazione a procedere, tra il «fatto» e l'«imputazione». Non è possibile consentire con questa deliberazione: la Giunta non è chiamata ad esprimersi sulla sussistenza o meno del reato di estorsione.

Alla Giunta è consentito un esame molto limitato del merito soltanto per valutare l'assoluta infondatezza dell'accusa onde dare rilievo a un possibile *fumus persecutionis* che si definisce soltanto se i fatti, oggetto di contestazione, appaiono *prima facie* assolutamente inconsistenti.

È una questione che si è proposta alla Giunta già in precedenti delibere (Doc. IV nn. 56 e 74) risolte dalla maggioranza con l'esercizio di un potere di valutazione di merito e di diritto che la Giunta non ha.

Quello che deve contare per la Giunta è che il fatto oggetto di contestazione deve apparire *a prima vista* assolutamente inconsistente. Al di là di questa ipotesi ogni indagine è preclusa e la Giunta deve concedere l'autorizzazione a procedere.

Nel caso in esame nessuno ha sostenuto l'assoluta inconsistenza del fatto. Non ci troviamo di fronte, quindi, ad una situazione in cui il fatto non sussiste e non è inseribile in nessuna fattispecie legale astratta.

Il dibattito e la relazione della maggioranza della Giunta si richiamano espressamente alla possibile configurazione di altre fattispecie di reato quali, ad esempio, la violazione delle norme sul contributo pubblico ai partiti.

È del tutto evidente che se si riconosce necessario un ragionamento giuridico sulla qualificazione del fatto in contestazione, non si resta nell'ambito della inconsistenza assoluta del fatto che, sola, può determinare il diniego dell'autorizzazione a procedere. È proprio da queste argomentazioni della maggioranza, viceversa, che non è possibile ravvisare alcun indice di *fumus persecutionis*. In discussione non è tanto la «sussistenza del fatto» ma la sua qualificazione giuridica.

Solo avvalendosi di una facoltà che, in linea di principio, essa stessa esclude, la maggioranza della Giunta ha potuto permettersi di entrare nel merito.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Emerge, quindi, dalla deliberazione della maggioranza della Giunta la precarietà su cui si fonda il presupposto che è alla base del diniego dell'autorizzazione a procedere, laddove si richiama al fatto che i comportamenti sostanzialmente identici possano venire diversamente qualificati come reati solo come mero effetto della diversità dei luoghi dove essi vengono accertati. Non è di questa fase, e delle prerogative proprie della Giunta, garantire un'uniforme applicazione della legge sull'intero territorio nazionale. Esso si può concretizzare solo attraverso l'esercizio pieno della giurisdizione penale. Ciò è tanto più vero, se si considerano due questioni. La prima: è impossibile per la Giunta affermare che ci si trova di fronte a comportamenti sostanzialmente identici in quanto non si dispone della prerogativa di entrare nel merito. La seconda: un approfondito (sia pure arbitrario) esame di merito porta la maggioranza della Giunta a definire, non tanto una uniforme applicazione della legge, quanto una sua ulteriore differenziazione. I magistrati precedenti, infatti, contestano al senatore Golfari, non la violazione della legge sul finanziamento

pubblico ai partiti ma solamente il reato di estorsione aggravata.

Discutibile appare quindi l'affermazione, più volte espressa dalla maggioranza della Giunta, che se si fosse contestato il reato per la violazione della legge n. 195 del 1974, si sarebbe proposta la concessione dell'autorizzazione a procedere. Questa tesi non è credibile: perchè tende a dimostrare una disponibilità che invece è oggi negata dal fatto di proporre il diniego. La Giunta non è chiamata ad esprimersi sulla sussistenza o meno del reato di estorsione. Una decisione di diniego non può basarsi su valutazioni squisitamente ed eccessivamente di merito. A maggior ragione quando è lo stesso magistrato precedente che, espressamente, ipotizza una successiva diversa qualificazione del reato.

Sarà nella sede propria, quella giurisdizionale, dal prosieguo delle indagini preliminari, o nella fase dibattimentale, che avverrà l'accertamento della congruità e validità delle imputazioni. Per queste considerazioni, appare doveroso proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere.

PEDRAZZI CIPOLLA, *relatore di minoranza*